

Bruxelles, 13 novembre 2018
(OR. en)

14203/18

AGRI 545
AGRIFIN 130
AGRIORG 103
DELECT 148

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 7361 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.11.2018 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 7361 final.

All.: C(2018) 7361 final

Bruxelles, 9.11.2018
C(2018) 7361 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.11.2018

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio¹, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare i massimali netti fissati nell'allegato III in funzione dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi.

L'articolo 58, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio², conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione è reso disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere su base annua le rispettive decisioni relative alla riduzione dei pagamenti. Nel caso in cui uno Stato membro decida di ridurre l'importo dei pagamenti diretti per l'anno civile 2019 o di rivedere la propria decisione precedente in proposito, esso comunica tale decisione e il prodotto stimato delle riduzioni entro il 1° agosto 2018.

Entro il 1° agosto 2018 la Lituania ha comunicato sia la decisione di ridurre l'importo dei pagamenti diretti che il prodotto stimato della riduzione. L'obiettivo della presente modifica è di tenere conto di questa revisione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, con la partecipazione di esperti di tutti i 28 Stati membri e del Parlamento europeo, si sono svolte nell'ambito del gruppo congiunto di esperti dei pagamenti diretti e dello sviluppo rurale. Il 20.9.2018 si è tenuta una riunione finalizzata specificamente allo scambio di pareri specialistici sul presente atto che ha consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e il contesto della proposta. Gli esperti non hanno posto domande o formulato osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto modifica i massimali netti annui fissati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e la ripartizione annua del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale fissata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 sulla base della comunicazione effettuata dalla Lituania entro il 1° agosto 2018 che rivede il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2019, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di adeguamento dei massimali netti annui per i pagamenti diretti nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'adeguamento corrispondente della ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 rispecchiano la decisione della Lituania comunicata entro il 1° agosto 2018 con riguardo alla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e al prodotto stimato della riduzione. La modifica avrà un'incidenza finanziaria neutra (in stanziamenti d'impegno) per il bilancio dell'Unione.

A seguito della revisione del prodotto stimato della riduzione, il massimale netto dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fissato nell'allegato III dello stesso regolamento, è ridotto di 0,4 milioni di EUR nell'anno civile 2019. L'importo corrispondente (360 000 EUR) è incluso nelle assegnazioni per lo sviluppo rurale nell'esercizio finanziario 2020.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.11.2018

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio³, in particolare l'articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio⁴, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione è reso disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
- (2) Entro il 1° agosto 2018 la Lituania ha comunicato alla Commissione sia la decisione di ridurre l'importo dei pagamenti diretti che il prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2019.
- (3) È quindi necessario adeguare l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino la decisione della Lituania. È inoltre necessario adeguare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che anche la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tale decisione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013,

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁴ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.11.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER